

FONDAZIONE NICOLÒ PICCOLOMINI

PER L' ACCADEMIA D'ARTE DRAMMATICA

00165 ROMA- VIA AURELIA ANTICA N. 164-TEL./ FAX. 06.63 74 227

STATUTO ORGANICO

ART.1 – La Fondazione Nicolò Piccolomini per l' Accademia di Arte Drammatica,eretta in Ente Morale con R.D.15 marzo 1943, è messa sotto la disciplina della Legge sulle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza.

Essa costituisce nel suo seno, la Casa di Riposo per Artisti Drammatici ((ANNA PICCOLOMINI))). La Fondazione trae origine dal Testamento 2 settembre 1939,del fu Nicolò Piccolomini ed ha per scopo il ricovero e mantenimento di Artisti Drammatici, di ambo i sessi inabili al lavoro nonché elargizioni ad artisti drammatici indigenti.

La procedura di assegnazione e la quantificazione delle elargizioni verranno stabilite, mediante regolamento,dal Consiglio di Amministrazione entro 6 mesi dall'approvazione da parte delle autorità competenti del presente Statuto.

ART 2 - Il patrimonio della Fondazione è costituito dal complesso di proprietà terriera, sito tra la Via Tiradiavoli e la Via Aurelia, per una estensione di circa 24 ettari, ivi compresa la Villa denominata ((Casa del Sole)) e la Fornace concava di argilla annessa, denominata ((S. Bruno))).

ART. 3 - Il ricovero ed il mantenimento nella Casa di Riposo è gratuito ed il numero complessivo degli artisti da ricoverare, a tale titolo, è stabilito dal Consiglio di Amministrazione, in proporzione delle rendite della medesima, sulla base dell'importo della giornata di presenza.

ART. 4 - E' ammesso anche, il ricovero di artisti drammatici i quali, a qualsiasi titolo, abbiano conseguito una pensione od assegno vitalizio, purchè versino per il loro

mantenimento,una somma pari ai due terzi di detti assegni, salvo in ogni caso, a non eccedere la misura delle rette stabilita per i ricoverati a pagamento.

ART. 5 - Entro il limite dei posti disponibili, possono usufruire del ricovero a pagamento diretto, anche artisti che non abbiano titolo alla assistenza gratuita e si impegnino a pagare la retta stabilita.

ART. 6 - E' vietata ogni diversità di trattamento fra gli ammessi gratuitamente e quelli accolti a titolo semigratuito o a pagamento.

ART. 7 - Non possono essere accolte persone affette da malattie contagiose o mentali, nonché gli affetti da cecità completa e quelli per i quali occorra un'assistenza specifica a carattere ospedaliero.

ART. 8 - Le norme per il ricovero e le garanzie del pagamento della retta, di quelli non accolti gratuitamente, sono determinate dal regolamento.

ART.9 - Qualora si debbano stabilire delle precedenze, per l'accoglimento di artisti a titolo gratuito, sono preferiti coloro i quali versino in condizioni di grave bisogno e di maggiore abbandono, salvo le preferenze stabilite dalla Legge a favore degli invalidi di guerra. A parità di condizioni è titolo di preferenza l'aver raggiunto eccezionale lustro nella propria arte.

ART. 10 – Qualora risulti che un artista sia stato ricoverato indebitamente o per avere congiunti tenuti a provvedere alla sua sorte ed in grado di farlo o per altra causa, l'Amministrazione deve richiedere da chi di diritto il pagamento delle rette.

ART.11 – La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri, compreso il Presidente,i quale debbono essere residenti in Roma, avere l'età di non meno di trent' anni e non avere rapporti di interessi con la Fondazione. Fanno parte didetto Consiglio il Presidente dell' Accademia Nazionale di Arte Drammatica o persona da esso nominata; due membri nominati della Regione Lazio, uno dei quali prescelto tra i rappresentanti sindacali degli artisti drammatici; un membro nominato dalla Regione Lazio; un membro dal Sindaco di Roma.

ART.12 – Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è eletto in seno al Consiglio medesimo a scrutinio segreto.

ART. 13 – Tanto il Presidente, quanto i Consiglieri, durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati senza interruzione. In mancanza, assenza o impedimento del Presidente, ne fa le veci il Consigliere più anziano di nomina, e, in caso di parità di nomina , il più anziano di età

ART. 14- I Consiglieri che senza giustificato motivo non intervengono a tre sedute consecutive del Consiglio, decadono dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Consiglio e la Regione Lazio la può promuovere. Il Consigliere decaduto viene sostituito da un alto Consigliere nominato dalla stessa Autorità cui spetta la nomina , ed il successore resta in carico per tutto il tempo che vi sarebbe stato il sostituto. Di tale sostituzione il Consiglio di Amministrazione deve farne esplicita richiesta, nello stesso atto con il quale dichiara la decadenza.

ART.15- Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono Ordinarie e Straordinarie e sono indette dal Presidente . Hanno luogo nelle epoche stabilite dalla legge: per l'approvazione del Conto Consuntivo e del Bilancio Preventivo e delle eventuali variazioni al medesimo nonché ogni qualvolta lo richieda la normale gestione amministrativa .Ciascun membro del Consiglio può chiedere la convocazione di questo, indicato gli argomenti da trattare. Qualora il Presidente non ritenga di aderire alla richiesta, dovrà motivarne il rifiuto. La convocazione del Consiglio è obbligatoria, se la richiesta venga sottoscritta da almeno due dei suoi componenti.

ART.16- Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono adottate con l'intervento di almeno tre di coloro che lo compongono ed a maggioranza assoluta di voti degli intervenuti. Le votazioni si fanno per appello nominale ed a voti segreti. Hanno luogo a voti retti,quando si tratti di questioni concernenti persone. Non si può intervenire a discussioni o deliberazioni, né può prendere parte ad atti o provvedimenti, che si trovi nelle condizioni previste dall'art. 15 della Legge 17 luglio 1890, n.6972. Ai Consiglieri può essere affidata dal Presidente o dal Consiglio di Amministrazione, qualche incombenza relativa alla vigilanza sul funzionamento della Fondazione.

ART.17. - I verbali delle adunanze, redatti dal Segretario secondo i modi e le norme prescritte dalla legge, debbono essere approvati e sottoscritti dal presidente e da tutti i Consiglieri, che via hanno partecipato. Il segretario che ha redatto il verbale, deve sottoscriverlo; se qualche Consigliere si allontana o si rifiuti di sottoscrivere, il Segretario ne fa menzione nel verbale.

ART. 18 - A ciascun Consigliere spetta esclusivamente un gettone di presenza per ogni seduta del Consiglio, nella misura che sarà determinata annualmente dal Consiglio di Amministrazione. Al Presidente, inoltre, spetta una indennità di carica mensile che sarà determinata dal Consiglio di Amministrazione. Sia i gettoni di presenza ai Consiglieri che il compenso al Presidente sono subordinati alla capacità economica dell'Ente.

ART.19 –Spetta al Consiglio di Amministrazione:

- **Deliberare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;**
- **Accettare o rifiutare lasciti o doni;**
- **Deliberare sui contratti o convenzioni di qualunque specie e sulle liti da sostenere, in genere in qualsivoglia atto, che impegni comunque l'Amministrazione;**
- **Nominare e licenziare il personale dipendente;**
- **Deliberare sulle eventuali modifiche da apportare al presente Statuto;**
- **Deliberare il regolamento e le modifiche ad esso, nonché tutte le norme necessarie ed utili per il funzionamento della Fondazione.**

ART.20 - Spetta al Presidente:

- **Rappresentare la Fondazione in giudizio, nei contratti e nei rapporti in genere con le Autorità e Pubblici Istituti e con i privati;**
- **Convocare il Consiglio di Amministrazione;**
- **Presiedere le adunanze e promuovere le deliberazioni.**
- **Stipulare i contratti deliberati dal Consiglio, firmare la corrispondenza, i mandati di pagamento e di incasso, le quietanze e qualunque altro atto che comunque implichi un impegno sia attivo che passivo della Fondazione;**
- **Provvedere all'esatta esecuzione delle deliberazioni, ed in caso di urgenza prendere qualsiasi provvedimento conservatorio e disciplinare, tanto riguardo impiegati e dipendenti, quanto riguardo ai ricoverati informandone il Consiglio nella prima adunanza;**
- **Sorvegliare l'andamento morale, amministrativo, contabile e disciplinare ed insieme tutto il funzionamento della Fondazione;**

ART.21- Il servizio di esazione a cassa è fatto di regola dall'Esattore Comunale. Nel caso che l'Istituzione venga autorizzata ad avere un Tesoriere proprio, non gli si può conferire un compenso superiore a quello che sarebbe spettato all'Esattore Comunale. Il tesoriere è tenuto a presentare cauzione da approvarsi ai termini di legge.

ART.22 – I mandati di pagamento non costituiscono titolo di scarico per il tesoriere, se non sono muniti delle firme del Presidente o di chi ne fa le veci, di quello fra i membri del Consiglio di Amministrazione che sovrintende al servizio cui si riferisce il mandato (ed in difetto, dal membro anziano) e del Segretario.

ART.23 - Per la materia non contemplata nel presente Statuto, si osservano le posizioni legislative e regolamenti vigenti, e quelle che in avvenire saranno emanate in materia di Assistenza e Beneficenza Pubblica.

Roma addì 13 giugno 1995.

Delibera Giunta Regionale n.5366 del 13 giugno 1995

Firmato: ARTURO OSIO

Controfirmato: SAVERIO GUCCIONE

